

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2164

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1990

Modifiche all'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
relativo all'autonomia statutaria delle università

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168 – relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica – tendeva a fissare tempi rapidi per l'attuazione dell'autonomia universitaria, tanto da porre il termine di un anno entro il quale, ove la legge di attuazione dei principi di autonomia non fosse stata approvata, si sarebbe proceduto alla stesura degli statuti secondo norme generali indicate appunto dai commi da 2 a 8 dello stesso articolo 16.

Non si può in generale non convenire sulla scelta di dare tempi rapidi a questo adempimento e tuttavia il grande dibattito che si è aperto nel Paese a seguito dell'ini-

ziativa del movimento degli studenti suggerisce l'adozione di un periodo di tempo più ampio a disposizione del legislatore in modo che questo dibattito possa tradursi in utili indicazioni migliorative.

Per di più le norme generali indicate ai commi da 2 a 8 dell'articolo 16 appaiono oggi, in certa misura, superate dal dibattito, come autorevolmente affermato da esponenti delle diverse componenti della vita universitaria, così come da esponenti di tutte le forze politiche e dallo stesso Ministro.

È in base a queste semplici considerazioni che appare ragionevole abrogare i citati commi dell'articolo 16, in modo da rimuovere limiti temporali che non consentirebbero di realizzare queste finalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono abrogati.